**Oggetto: gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati. Indirizzi in tema di forma di gestione e determinazioni conseguenti alla soppressione del Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso

***La normativa di riferimento circa l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.***

- il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, ha stabilito la costituzione degli Enti Responsabili di Bacino;

- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (*«Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»*), in particolare all’art. 16-bis, ha stabilito che gli Enti Responsabili di Bacino proseguono nelle loro funzioni in via transitoria nelle more dell'individuazione a regime della forma di gestione e dell’affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte delle Autorità di Ambito;

- l'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale conferendo *«alle regioni la competenza di individuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'ente subentrante nelle funzioni già esercitate dalle predette Autorità»*;

- l’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 18 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che *«Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei»*,cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

- la Regione Veneto ha emanato la legge 31 dicembre 2012, n. 52 recante *«Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»*, in attuazione delle norme statali sopra ricordate. In base alla legge regionale n. 52/2012:

• la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, comma 1);

• gli enti locali ricadenti nei predetti bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino (art. 3, comma 4);

• i Consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'[art. 14 della legge regionale n. 3](http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=271214&IdUnitaDoc=1577017&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0)/2000 e successive modificazioni e in particolare, esercitano le competenze indicate all’art. 3, comma 6 della legge regionale;

• i beni patrimoniali delle soppresse Autorità di Ambito e dei soppressi Enti Responsabili di Bacino, alla cessazione delle funzioni, rientrano nella disponibilità degli Enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette Autorità;

- nelle more della costituzione dei Consigli di Bacino, la Giunta regionale ha nominato i Commissari liquidatori delle Autorità di Ambito e degli Enti Responsabili di Bacino che svolgevano le funzioni delle predette Autorità i quali devono elaborare un Piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica degli Enti e, nel frattempo, hanno adottato gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle Autorità di Ambito e degli Enti di bacino (art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale n. 52/2012);

- con delibera della Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha individuato i bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani e con delibera della Giunta n. 1117/DGR del 1° luglio 2014 è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale ed è stata confermata l’individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti, tra i quali vi è il Bacino corrispondente con la circoscrizione territoriale della Provincia di Rovigo.

***La gestione integrata dei rifiuti nei Comuni della Provincia di Rovigo.***

- questo Comune fa parte del Consorzio per lo Smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo, ove detiene una quota di partecipazione pari a ***… [completare con il dato del singolo Comune] …***;

- il Consorzio ha assunto la qualifica di Ente Responsabile di Bacino ai sensi dell’art. 11 della normativa generale di cui all’elaborato A del Piano di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato dal Consiglio regionale con atto n. 785 del 28 ottobre 1988 e, quindi, le funzioni di Autorità d’Ambito di cui all’art. 16-bis della legge regionale n. 3/2000;

- nell’esercizio delle funzioni di cui al menzionato art. 16-bis, con atto dell’Assemblea n. 19 del 20 dicembre 2012, il Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo dava conto che la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati nella Provincia di Rovigo era in quel momento effettuata dalla società in house Ecoambiente e, previa considerazione del quadro normativo di riferimento, deliberava *«di confermare allo stato odierno della normativa la prosecuzione dell’attuale modalità di gestione del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati salvi, una volta intervenuta l’approvazione del progetto di legge regionale recante nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli adempimenti di cui all’art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, da adottare entro il 31 dicembre 2013»*;

- entrata in vigore la legge regionale n. 52/2012, con decreto n. 4 del 27 dicembre 2013 il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU dava atto che la società Ecoambiente s.r.l. possiede i requisiti in house providing di cui all’ordinamento interno e comunitario e approvava, ai sensi dell’art. 34 comma 21 del d.l. n. 179/2012, la Relazione ivi allegata nonché *«la prosecuzione delle gestioni facenti capo a Ecoambiente s.r.l., in quanto società rispondente ai requisiti previsti dalla normativa europea e rispondente altresì a criteri di economicità di gestione»*, dando altresì atto che *«in base agli atti che regolano il rapporto, la gestione in house del servizio rifiuti a mezzo di Ecoambiente s.r.l. è allo stato fissata alla data del 31 dicembre 2020, ferma restando la competenza dell’istituendo Consiglio di Bacino per quanto concerne l’organizzazione a regime»*. Al fine di recepire pienamente l’espressione della cooperazione intercomunale nell’ambito della forma organizzativa del Bacino, il Commissario Liquidatore stabiliva di dare esecuzione al menzionato decreto successivamente alla deliberazione assunta dall’Assem­blea del Consorzio RSU e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nel Bacino, che provvedevano rispettivamente con le deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio n. 3 del 30 dicembre 2013 e della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo n. 1 in pari data;

- con decreto del Commissario Liquidatore n. 1 del 24 novembre 2014 veniva approvato l’atto di Regolamentazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte della società in house Ecoambiente s.r.l. nonché la Convenzione relativa alla realizzazione della discarica di Taglietto 1, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del ridetto decreto commissariale. Al decreto del Commissario Liquidatore seguivano le conformi deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio RSU n. 7 del 27 novembre 2014 e della Conferenza dei Sindaci n. 1 in pari data;

- in data 12 agosto 2016, il Commissario liquidatore del Consorzio RSU assumeva il decreto n. 1/2016 avete ad oggetto *«Attuazione del progetto approvato dalla Provincia di Rovigo relativo alla bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico della discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1 in Comune di Villadose (RO). Determinazioni nei confronti del gestore dell’impianto Ecoambiente s.r.l. Decadenza dalla gestione della discarica di Taglietto 1 in Comune di Villadose»*, cui faceva seguito la delibera n. 1 del 5 agosto 2016 della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1, di identico oggetto. Con i predetti atti si precisava che la decadenza della Ecomabiente s.r.l. dalla gestione della discarica di Taglietto 1, stabilita per le ragioni ivi dettagliatamente illustrate, sarebbe divenuta efficace solo dalla data in cui il Consorzio RSU avrebbe individuato il nuovo gestore, a cui la Provincia di Rovigo avrebbe dovuto volturare l’AIA, sussistendo nel frattempo l’obbligo della Ecoambiente di proseguire nell’espletamento del servizio;

- con decreto n. 1 in data 10 luglio 2017, il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, dato conto del superamento delle situazioni che avevano determinato i provvedimenti di cui al precedente alinea, approvava la Regolamentazione dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Ecoambiente s.r.l. e in particolare approvava la Convenzione inerente alla gestione dell’impiantistica del Bacino di Rovigo afferente al ciclo integrato dei rifiuti ed all’affitto delle quote della Società Polaris Srlche disciplina la gestione del servizio pubblico già affidato alla Ecoambiente s.r.l., di cui costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 1) contratto di affitto di ramo d’azienda del Consorzio RSU Ente di Bacino a favore di Ecoambiente s.r.l. e relativi allegati; 2) contratto di affitto delle quote di partecipazione di Polaris s.r.l. a favore di Ecoambiente s.r.l.; 3) relazione di stima del ramo del complesso aziendale consortile concesso in locazione alla società Ecoambiente s.r.l. (artt. 2561-2562 c.c.); 4) convenzione per la regolamentazione dell’affidamento della gestione della discarica “Taglietto 1” in Comune di Villadose. Nelle premesse si stabilisce che il decreto, così come la messa a disposizione della Ecoambiente s.r.l. degli impianti e della partecipazione in Polaris s.r.l., si inscrive nel percorso procedimentale che dovrà condurre alla collocazione del ramo d’azienda del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l. Gli atti approvati dal Commissario Liquidatore venivano approvati altresì dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1, con delibere n. 1 e n. 2 del 10 luglio 2017;

- con il decreto commissariale e le delibere della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1 si determinava, pertanto, il superamento del decreto n. 1/2016 del Commissario Liquidatore e della delibera n. 1/2016 della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1, in precedenza ricordati;

- in considerazione di tutto quanto sopra, la Ecoambiente s.r.l. è dunque l’attuale gestore in house del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Rovigo, cui il Comune di Rovigo partecipa sia direttamente, sia indirettamente e gli altri Comuni solo indirettamente a mezzo del Consorzio RSU.

***Il procedimento di liquidazione del Consorzio RSU e i provvedimenti conseguenti anche in ordine alla destinazione dei beni e alla partecipazione nella Ecoambiente s.r.l.***

- il Consorzio RSU, fin dalla relativa costituzione, ha assunto la qualifica di Ente Responsabile di Bacino e inoltre la gestione di servizi strumentali o collaterali alle funzioni di Ente Responsabile di Bacino *«purchè di rilevanza economica ed imprenditoriale»* (art. 2 della convenzione istitutiva del 12 giugno 1997). Si trattava, dunque, di soggetto esercente funzioni amministrative e altresì con un ruolo imprenditoriale, venendo pertanto costituito nella forma di Consorzio Azienda Speciale ai sensi dell’allora vigente art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- l’art. 5, comma 3 della legge regionale n. 52/2012 stabilisce che i Commissari Liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente in cui sono stati nominati, recante, in particolare: a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti ai Consigli di Bacino; b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili ai Consigli di bacino; c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte; e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche; f) il costo di smaltimento in essere;

- l’art. 5, comma 5 della legge regionale n. 52/2012 stabilisce che i Consigli di Bacino, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione e approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. Il comma 6 puntualizza come una volta che i consigli di bacino siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i Commissari Liquidatori procedono alla liquidazione degli Enti responsabili di bacino conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione. Il personale è trasferito ai Consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'art. 2112 C.C., nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali;

- il Consiglio di Bacino di Rovigo è stato istituto in data 12.09.2017 a seguito della sottoscrizione dell’apposita convenzione da parte degli Enti locali (rep. 113 del Comune di Rovigo), come previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 52/2012. L’Assemblea ha provveduto all’elezione del Comitato di Bacino e del Presidente in data 10.10.2017 e per l’assolvimento delle funzioni del Direttore ha nominato, in forza di uno specifico Accordo di cooperazione con il Consiglio di Bacino Priula ed il Consorzio RSU approvato in pari data, l’avv. Monica Bettiol con provvedimento n. 2 in data 7.05.2018;

- l’art. 5, comma 9 della legge regionale n. 52/2012 stabilisce che i beni patrimoniali dei soppressi Enti di bacino rientrano nella disponibilità degli Enti locali conferenti. Spetta, quindi, agli Enti locali determinare la destinazione dei predetti beni, in conformità all’interesse pubblico e tenuto conto che, per quanto riguarda i beni in titolarità del Consorzio RSU, si tratta di impianti e di altre dotazioni indivisibili destinate alla gestione dei rifiuti per il territorio dell’intera Provincia, per i quali di conseguenza lo statuto del Consorzio non contiene alcuna disposizione ai fini del riparto in caso di recesso o liquidazione. Il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU ed Ecoambiente hanno acquisito, in data 18.09.2018 (**allegato “A”**) e in data 06.09.2018 (**allegati “B” e “Bbis”**), apposite perizie aggiornate al 30.06.2018, allegate alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dalle quali risulta il valore del ramo d’azienda del Consorzio RSU contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio medesimo necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. Nel predetto ramo d’azienda rientra anche la partecipazione totalitaria nella società Polaris s.r.l., la cui stretta necessità per il perseguimento delle necessità istituzionali degli Enti locali risulta dal decreto del Commissario Liquidatore n. 3 del 29 settembre 2017 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle società partecipate. La partecipazione societaria della Ecoambiente s.r.l. nella Eco-Ricicli Veritas s.r.l., risultante dagli allegati al predetto decreto, nel frattempo è stata dismessa e la dismissione di quella nella Polsesine TLC s.r.l. (pari al 2,00%) è già stata decisa;

- in considerazione di quanto sopra, questo Comune, in accordo con gli altri Comuni aderenti al Consorzio RSU, esprime l’indirizzo politico amministrativo in ordine al ramo d’azienda del Consorzio RSU Azienda Speciale destinato alla produzione del servizio pubblico, prevedendone il conferimento nella società Ecoambiente s.r.l. al valore determinato nell’apposita perizia acquisita dal Consorzio RSU cui sopra si è fatto riferimento, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. Considerato il valore di Ecoambiente espresso nella sopracitata perizia in rapporto all’entità del conferimento del socio Consorzio RSU ed alla esclusione del cd. diritto di prelazione per il Comune di Rovigo, le quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente saranno pari al 61,3979% del capitale e quella del Comune di Rovigo pari al 36,6021%, come da relazione degli amministratori della società (**allegato “C”**), giusta seduta del consiglio di amministrazione di Ecoambiente del 21.09.2018. Peraltro, dovendo il Consorzio RSU venire liquidato perché così stabilisce la legge regionale n. 52/2012, le quote del Consorzio nella Ecoambiente s.r.l., dopo il conferimento e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, dovranno venire ripartite tra i Comuni aderenti al predetto Consorzio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Di conseguenza, a seguito del sopra detto conferimento del ramo aziendale e della attribuzione ai Comuni delle quote consortili nella Ecoambiente s.r.l., la Società sarà partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Rovigo con le quote di seguito elencate:



- questo Comune, al fine della gestione integrata dei rifiuti, acquisisce dunque la partecipazione diretta nella Ecoambiente s.r.l. nella percentuale sopra indicata. Trattasi peraltro di un’acquisizione necessaria ai sensi dell’art. 5, comma 9 della legge regionale 52/2012 e, sul piano sostanziale, non di una nuova acquisizione ma della trasformazione di una partecipazione indiretta (perché prima mediata dal Consorzio RSU) in partecipazione diretta comunale. In ogni caso si evidenzia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, attività cui ha finora proceduto la Ecoambiente s.r.l. secondo la modalità in house il cui affidamento è tuttora in corso e, dunque, la predetta partecipazione societaria è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali che questo Comune esercita, ai sensi di legge, anche attraverso il Consiglio di Bacino, come già illustrato dal menzionato decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU n. 3 del 29 settembre 2017 e relativi allegati. Il Comune acquisisce altresì dal Consorzio RSU, sempre in attuazione del disposto regionale da ultimo ricordato, la partecipazione indiretta nella Polaris s.r.l. il cui capitale appartiene interamente alla Ecoambiente s.r.l., la quale ha parimenti per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, legato principalmente allo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Bacino di Taglietto 1, garantendo una tariffa di smaltimento alquanto vantaggiosa per i Comuni, come ancora una volta attestato dagli allegati al decreto del Commissario Liquidatore n. 3/2017;

- la previsione del conferimento nella Ecoambiente s.r.l. del ramo d’azienda del Consorzio RSU produttivo del servizio pubblico è coerente con la sua originaria e attuale destinazione, essendo appartenente all’Azienda Speciale e già allo stato destinato al servizio pubblico e gestito dalla Società, secondo la regolamentazione da ultimo risultante dagli atti di cui al decreto n. 1 in data 10 luglio 2017 del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU e alle deliberazioni n. 1 e n. 2 della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1. Il conferimento permette, inoltre, di salvaguardare il valore degli asset risultante dalla loro indivisibilità e assicura una più equilibrata ripartizione tra i Comuni della Provincia di Rovigo, che acquisiscono le quote consortili, della partecipazione nella Ecoambiente, così da garantire ancora più efficacemente l’esercizio congiunto del controllo analogo sulla società e da meglio rispecchiare l’entità del servizio pubblico affidato alla Società da ciascun Ente locale. Ancora, il conferimento permette l’equilibrata patrimonializzazione della società, necessaria agli investimenti programmati anche dalla pianificazione di settore e ad acquisire i relativi finanziamenti. Quanto sopra risulta più approfonditamente dettagliato nella relazione dell’Amministratore delegato della Società e del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (**allegato “D”**);

- il conferimento del ramo aziendale del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l. non incide sulla destinazione al pubblico servizio del compendio aziendale di cui si tratta, sia perché la Ecoambiente s.r.l. è il gestore in house del servizio integrato dei rifiuti nella Provincia di Rovigo e dunque articolazione interna degli Enti locali, sia perché il conferimento dovrà avvenire con la contestuale costituzione di un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli Enti locali ai sensi dell’art. 1021 C.C., in analogia a quanto dispone l’art. 35, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’acquisizione della partecipazione diretta nella Ecoambiente s.r.l. e indiretta nella Polaris s.r.l. è dimostrata, anzitutto, dagli ultimi sei bilanci approvati della Ecoambiente s.r.l. e della Polaris s.r.l., dai quali risulta che entrambe le società non hanno registrato perdite, producono utili e manifestano un’adeguata solidità economico finanziaria e patrimoniale;

- la sostenibilità economica e finanziaria risulta, altresì, dalla Relazione tecnico economica relativa al modello di gestione in house providing applicato in Provincia di Rovigo pubblicata unitamente al già citato decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU n. 3 del 29 settembre 2017 con il quale, all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, si è confermato l’interesse strategico al mantenimento della partecipazione nella Ecoambiente s.r.l. e nella Polaris s.r.l.;

- la ridetta sostenibilità economico finanziaria è ulteriormente ribadita dall’apposita Relazione, sottoscritta dal Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (**allegato “E”**): da tale Relazione risulta che la Ecoambiente s.r.l. e la Polaris s.r.l. sono, prospetticamente, in grado di coprire con i ricavi i propri costi di produzione, senza dover ricorrere a interventi sul capitale da parte dei soci;

- da tutto quanto sopra risulta inoltre che la gestione del servizio integrato dei rifiuti a mezzo del sistema in house facente capo alla Ecoambiente s.r.l. risponde pienamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, tra l’altro perché il servizio viene reso sul territorio a condizioni anche economiche più favorevoli rispetto alla media regionale e nazionale;

- peraltro, come risulta dalla Relazione sulla gestione 2017, la Ecoambiente s.rl. ha predisposto uno specifico programma di misurazione del rischio di crisi aziendale, da comunicare ai soci nella relazione predisposta annualmente a chiusura dell’esercizio sociale. Il programma è calibrato sulla base sia delle specificità connesse al settore gestito sia delle peculiarità aziendali e si sostanzia nell’individuazione e monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale, al fine di adottare senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti e a eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento; scopo del programma è quindi quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici, a danno dei soci e delle loro società. Pertanto, i Comuni sono adeguatamente garantiti, anche attraverso questo ulteriore strumento, quanto alla circostanza che la partecipazione acquisita non determinerà, nei loro confronti, perdite o obblighi di ripianamento;

- l’operazione di acquisizione delle partecipazioni societarie non costituisce un aiuto di Stato contrario al diritto dell’UE. Anzitutto, si tratta della prosecuzione di un modello gestionale che già in precedenza era pubblico, acquisendo i Comuni in via diretta, senza esborsi in denaro, quote della società in house Ecoambiente s.r.l. detenute dal Consorzio RSU, cui i medesimi Comuni aderiscono. Inoltre, il conferimento del ramo d’azienda già del Consorzio non determina una sovracapitalizzazione della Ecoambiente s.r.l. in senso anticoncorrenziale, sia perché tale conferimento avviene nell’ambito della gestione in house (e quindi pubblicistica) del servizio pubblico, sia perché il conferimento riguarda unicamente gli asset necessari allo svolgimento del servizio pubblico affidato e, come risulta dalle apposite perizie, è stato effettuato sulla base di ordinarie condizioni di mercato;

- il Commissario Liquidatore dovrà elaborare il Piano di ricognizione e liquidazione, di cui all’art. 5 della legge regionale n. 52/2012, in piena conformità con quanto sopra illustrato e risultante dalla presente deliberazione in merito alla destinazione del compendio aziendale del Consorzio RSU e alla ripartizione tra i Comuni delle quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l.; tale Piano dovrà venire verificato dal Consiglio di Bacino, che dovrà altresì assumere gli atti conseguenti ai sensi dell’art. 5, comma 5 della sopra detta legge regionale. Il Commissario Liquidatore dovrà effettuare mediante apposito atto notarile il conferimento nella Ecoambiente s.r.l. del ramo aziendale relativo alla produzione del servizio pubblico e provvedere alla successiva ripartizione delle quote ai Comuni, come già sopra illustrato, previa acquisizione della rinuncia, da parte del Comune di Rovigo, al diritto di prelazione di cui all’art. 9 dello statuto della Ecoambiente s.r.l.: per consentire l’avvio della nuova governance societaria in conformità alle regole di seguito illustrate sin dal prossimo esercizio, il predetto conferimento e la successiva ripartizione delle quote ai Comuni dovranno avvenire nel rispetto dei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

***Indirizzi relativamente alla forma di gestione del servizio pubblico.***

- la soluzione del conferimento del ramo aziendale del Consorzio RSU, comprensivo della partecipazione in Polaris s.r.l., nella Ecoambiente s.r.l., cui sopra si è fatto riferimento, si pone in continuità con la scelta della forma di gestione in house del servizio pubblico, effettuata al momento dell’affidamento della gestione integrata dei rifiuti alla Società da parte dei singoli Comuni e successivamente confermata a partire dal decreto n. 4 del 27 dicembre 2013 del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU e dalle deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio n. 3 del 30 dicembre 2013 e della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo n. 1 in pari data;

- la soluzione di cui sopra è altresì coerente con il decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU n. 3 del 29 settembre 2017 con il quale, all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, si è stabilito il mantenimento della partecipazione nel capitale della Ecoambiente s.r.l. e della Polaris s.r.l. in quanto società che effettuano la produzione di un servizio di interesse generale e, quindi, aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della Provincia di Rovigo, soddisfando inoltre gli altri requisiti di cui all’art. 20 del menzionato decreto legislativo. A supporto delle revisione straordinaria delle partecipazioni societarie il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU ha predisposto una Relazione tecnico economica relativa al modello di gestione in house providing applicato in Provincia di Rovigo, la quale illustra la convenienza tecnico economica di tale gestione;

- l’indirizzo politico amministrativo degli Enti locali ricadenti nella Provincia di Rovigo, e di questo Comune in particolare, permane ancora oggi quello di provvedere alla gestione di un servizio pubblico essenziale per la collettività, come il servizio integrato dei rifiuti, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità e tuttavia in una prospettiva esclusivamente di pubblico interesse, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative del soggetto, ciò che implica l’erogazione materiale del servizio pubblico da parte di un soggetto partecipato esclusivamente, direttamente e/o indirettamente, dagli Enti locali della Provincia di Rovigo. Questa scelta esclude la possibilità di esternalizzazione mediante gara e altresì la soluzione della società a capitale misto pubblico privato, che è una forma di partenariato pubblico-privato e che si fonda su una compartecipazione del capitale privato nelle scelte strategiche e nella gestione del servizio pubblico;

- il modello in house permette, inoltre, agli enti pubblici un controllo diretto e assoluto sul servizio, la possibilità di rimodulare l'affidamento in relazione a nuove esigenze sopravvenute, di ridurre gli oneri a carico dei soci a livelli minimi sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario dell'affidatario che, proprio per la derivazione pubblica che ne connota la natura, non ricerca il profitto, come invece accade per i soggetti imprenditoriali di natura privatistica o mista, bensì l’ottimizzazione della qualità del servizio;

- la forma di gestione in house consente inoltre la salvaguardia del valore patrimoniale delle quote di partecipazione di questo Comune nella società Ecoambiente, esigenza che si manifesta ancora più intensa rispetto al passato in quanto la partecipazione già detenuta indirettamente tramite il Consorzio RSU diventerà diretta comunale a seguito della messa in liquidazione del Consorzio e della assegnazione della sua partecipazione ai singoli Comuni, come si è sopra illustrato;

- questa Amministrazione manifesta quindi, per quanto di sua competenza, l’indirizzo politico amministrativo per la conferma del modello in house ai fini della gestione a regime del servizio integrato dei rifiuti a mezzo della società Ecoambiente s.r.l., impegnando il legale rappresentante dell’Ente ad affermare questo indirizzo nell’Assemblea del Consiglio di Bacino, ove gli Enti locali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio pubblico e in particolare esercitano le funzioni di approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e di affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

- l’affidamento del servizio pubblico a regime da parte del Consiglio di Bacino rimane peraltro subordinato all’approvazione della Relazione di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e agli altri adempimenti ivi indicati e indicati altresì dall’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi compresa la richiesta di iscrizione nell’elenco dell’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house.

***L’esercizio del controllo analogo congiunto e l’adeguamento dello statuto della Ecoambiente s.r.l. alla normativa sopravvenuta.***

- la Ecoambiente s.r.l. è una società conforme al modello in house providing, come già comprovato nell’ambito dei sopra ricordati decreto n. 4 del 27 dicembre 2013 del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 3 RSU del 30 dicembre 2013 nonché delibera n. 1 del 30 dicembre 2013 della Conferenza dei Sindaci dell’Ente di Bacino Rovigo 1, che approvano tra l’altro l’apposita Relazione ai sensi dell’art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012;

- successivamente, è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che contiene nuove norme in materia di società a controllo pubblico e di società in house providing, nonché il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che agli artt. 5 e 192 ugualmente contiene disposizioni inerenti le gestioni in house, anche in attuazione delle direttive dell’UE n. 23/2014/UE, n. 24/2014/UE e n. 25/2014/UE sugli appalti pubblici e le concessioni;

- con deliberazione dell’Assemblea societaria in data 27.11.2017, lo statuto della Ecoambiente s.r.l. è già stato adeguato alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 in materia di società a controllo pubblico;

- peraltro, in ragione della normativa sopravvenuta, è opportuno aggiornare allo statuto della Ecoambiente s.r.l. altresì alle nuove norme in materia di società in house, tenuto conto delle Linee Guida n. 7 dell’ANAC per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e poi aggiornate con deliberazione  del medesimo Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, sulle quali il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, ha reso i pareri 1° febbraio 2017, n. 282 e 5 settembre 2017, n. 1940;

- l’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo in house, gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione agli enti pubblici di particolari diritti, ai sensi dell'[art. 2468, comma 3 C.C. e che](https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=830337&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0), in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, aventi durata anche superiore a cinque anni in deroga all'art. 2341, comma 1-bis, C.C.;

- i Comuni della Provincia di Rovigo hanno, quindi stabilito di esercitare il controllo sulla Ecoambiente s.r.l. analogo a quello esercitato sui propri servizi interni anzitutto attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione (**allegato “F”**), in forza della quale viene attribuita ai Comuni un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Ecoambiente s.r.l. I Comuni esercitano congiuntamente le predette competenze di controllo analogo in quanto come dettagliato nella Convezione ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016:

• ciascun Comune partecipa al sistema del controllo analogo, denominato Assemblea del controllo analogo, con una quota determinata in rapporto all’entità della popolazione residente nel proprio territorio come risultante dall’ultimo censimento ISTAT, da aggiornare entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento;

• l’Assemblea del controllo analogo è validamente costituita quando siano presenti almeno n. 30 degli Enti locali e questi rappresentino almeno 600 delle quote;

• le deliberazioni dell’Assemblea del controllo analogo sono adottate con il voto favorevole di almeno n. 30 degli Enti locali che rappresentino almeno 600 delle quote (maggioranza innalzata a 700 quote per l’eventuale designazione dell’Amministratore unico);

• l’Assemblea del controllo analogo effettua il controllo ex ante, contestuale ed ex post esercitando le competenze di cui all’art. 6.3.1 e all’art. 6.3.2 delle Linee Guida dell’ANAC n. 7, come da ultimo aggiornate dall’Autorità con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

- il sistema del controllo analogo di cui sopra è recepito nello schema dello statuto aggiornato della Ecoambiente s.r.l., allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale: ivi si stabilisce, infatti, che gli organi della società sono tenuti a recepire e dar attuazione a quanto deciso dai soci nell’Assemblea del controllo analogo. Inoltre, lo schema di statuto aggiornato della Ecoambiente garantisce in particolare:

i) il mantenimento del capitale interamente pubblico per l’intera durata della Società;

ii) l’attribuzione all’Assemblea societaria, che li esercita con adeguare maggioranze qualificate, degli incisivi poteri gestionali indicati nell’art. 6 delle Linee Guida n. 7 dell’ANAC e prevede, ai sensi dell’art. 5 comma 5 lett a) del d.lgs. n. 50/2016, che i soci concorrono ad esprimere l’intero organo amministrativo della Ecoambiente;

iii) lo svolgimento da parte della Ecoambiente di oltre l'80 per cento delle attività in ragione dei compiti ad essa affidati dagli Enti locali della Provincia di Rovigo;

- lo schema dello statuto aggiornato della Ecoambiente (**allegato “G”**)stabilisce altresì che, nelle more della attribuzione ai Comuni e della ripartizione tra di essi delle quote attualmente possedute dal Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., le delibere dell’Assemblea del controllo analogo sono vincolanti per il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, ai fini delle votazioni da esprimere nell’Assemblea della Ecoambiente s.r.l., oltre che per l’altro socio Comune di Rovigo;

- il controllo analogo congiunto dei Comuni rispetto alla Ecoambiente s.r.l. permette ai predetti Comuni di garantire altresì la compatibilità con il modello in house della partecipazione totalitaria detenuta della Ecoambiente s.r.l. nella Polaris, tenuto conto dei poteri attribuiti all’Assemblea dall’art. 11 dello statuto della Ecoambiente;

- lo statuto aggiornato della Ecoambiente s.r.l. viene approvato da questo Comune stante l’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società e la rilevanza delle partecipazioni indirette degli Enti locali ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, fermo restando che, come si è sopra illustrato, la partecipazione del Consorzio RSU nella Ecoambiente verrà prossimamente attribuita direttamente ai singoli Comuni aderenti al Consorzio in proporzione alle loro quote di partecipazione al Consorzio stesso;

- l’esercizio del controllo analogo nei confronti della Ecoambiente s.r.l. deve avvenire nel rispetto dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definita dal Consiglio di Bacino, che esercita tale funzione a prescindere dalla natura del soggetto affidatario;

- [per il comune di Rovigo:] non viene in rilievo l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 perché, anche a seguito dell’operazione straordinaria sopra illustrata, che comporterà il trasferimento ai Comuni della Provincia, compreso il comune Rovigo stesso, delle quote del Consorzio RSU detenute in Ecoambiente, il Comune non viene ad acquisire una nuova partecipazione societaria ma a variare l’entità della partecipazione diretta che già detiene~~,~~

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visti:

- le perizie dalle quali risulta il valore del ramo d’azienda del Consorzio RSU contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio RSU necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti (**allegato “A”**) e la perizia circa il valore della Ecoambiente s.r.l. (**allegati “B” e “Bbis”**);

- la relazione di concambio (**allegato “C”**);

- la relazione dell’Amministratore delegato della Ecoambiente e del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU dalla quale risulta la convenienza, anche per i Comuni, del conferimento nella Ecoambiente s.r.l. del ramo d’azienda del Consorzio RSU produttivo del servizio pubblico (**allegato “D”**);

- la Relazione, sottoscritta dal Commissario Liquidatore del Consorzio RSU dalla quale risulta la sostenibilità economico finanziaria dell’acquisizione delle partecipazioni da parte dei Comuni (**allegato “E”**);

- il decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU n. 3 del 29 settembre 2017 e i relativi allegati e in particolare la Relazione tecnico economica relativa al modello di gestione in house providing applicato in Provincia di Rovigo;

- la convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto (**allegato “F”**);

- lo schema di statuto aggiornato della Ecoambiente s.r.l. (**allegato “G”**);

- la legge regionale n. 52/2012;

- il d.lgs. n. 175/2016;

- il d.lgs. n. 50/2016;

- le Linee Guida n. 7 dell’ANAC, di attuazione dl d.lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile;

- il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 267/2000;

[per tutti i Comuni escluso Rovigo:] Dato atto che lo schema della presente deliberazione è rimasto pubblicato sul sito *web* di questo Comune per n. …. giorni al fine della consultazione pubblica;

*[NOTA PER I COMUNI: la pubblicazione deve avvenire per un tempo congruo; se pervengono osservazioni occorre darne conto, evidenziando se sono state accolte e, in caso contrario, per quale ragione].*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**DELIBERA**

1) le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare e disporre il conferimento ad aumento di capitale di Ecoambiente s.r.l., da parte del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, del ramo d’azienda contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio RSU necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. Il valore di conferimento è quello conseguente alle apposite perizie – **allegate** sub **“A”, “B” e “Bbis”** alla presente deliberazione – attinenti il valore del ramo d’azienda consortile ed il valore della Ecoambiente Srl e confluite nell’apposita relazione del Cda aziendale sul valore delle nuove quote da attribuirsi al Consorzio RSU (**allegata sub “C”**);

3) di disporre altresì che gli ulteriori beni consortili, ove esistenti, vengano attribuiti al Consiglio di Bacino~~;~~

4) di dare atto che, per effetto del suddetto conferimento in aumento del capitale sociale di Ecoambiente, il Consorzio RSU verrà a detenere nella Ecoambiente s.r.l. quote pari al 61,3979 % del capitale sociale ed il Comune di Rovigo quote pari al 36,6021% del capitale sociale;

5) di stabilire che le quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., dopo il conferimento e nel rispetto dei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 31.03.2019, dovranno venire ripartite tra i Comuni aderenti al predetto Consorzio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nel Consorzio medesimo e che, pertanto, a seguito della attribuzione ai Comuni delle quote consortili nella Ecoambiente s.r.l., la Società sarà partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Rovigo con le quote elencate in premessa;

6) che il Piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio RSU, che il Commissario Liquidatore deve elaborare ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge regionale n. 52/2012, dovrà costituire esatta attuazione e conseguenza di quanto sopra, in particolare in merito alla destinazione del compendio aziendale del Consorzio RSU e alla ripartizione tra i Comuni delle quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., e dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Bacino come previsto dall’art. 5 cit., comma 5, ove si indicano gli ulteriori adempimenti in capo all'Ente;

7) di approvare e fare propria la relazione dell’Amministratore delegato della Ecoambiente s.r.l. e del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU (**allegata sub “D”**) dalla quale risulta la convenienza, anche per i Comuni, del conferimento nella Ecomabiente s.r.l. del ramo d’azienda del Consorzio RSU produttivo del servizio pubblico;

8) di approvare e fare propria la Relazione, sottoscritta dal Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, dalla quale risulta la sostenibilità economico finanziaria dell’acquisizione delle partecipazioni societarie da parte dei Comuni (**allegata sub “E”**);

9) di ribadire l’indirizzo politico amministrativo circa la gestione di un servizio pubblico essenziale per la collettività, come il servizio integrato dei rifiuti, secondo il modello in house in atto nella Provincia di Rovigo, impegnando il legale rappresentante di questa Amministrazione comunale o suo delegato ad affermare tale indirizzo nell’Assemblea del Consiglio di Bacino;

10) di dare atto che la conferma, da parte del Consiglio di Bacino, dell’affidamento a regime del servizio pubblico secondo il modello in house rimane subordinata all’approvazione, da parte del medesimo Consiglio di Bacino, della Relazione di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e agli altri adempimenti ivi indicati e indicati altresì dall’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi compresa la richiesta di iscrizione nell’elenco dell’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;

11) di approvare la Convenzione, **allegata sub “F”** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, disciplina l’esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti locali nei riguardi della Ecoambiente s.r.l.;

12) di approvare lo schema dello statuto aggiornato della Ecoambiente s.r.l. (**allegato sub “G”**), adeguato alle sopravvenute disposizioni in materia di società in house providing, di cui agli artt. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e 5 nonché 192 del d.lgs. n. 50/2016 e ancora alle Linee Guida dell’ANAC n. 7;

13) di dare incarico agli organi e uffici di questa Amministrazione, nonché per quanto di ragione al Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, di porre in essere tutto quanto necessario al fine di dare piena ed esatta esecuzione alla presente deliberazione, con la possibilità di apportare allo schema dello statuto aggiornato della Ecoambiente s.r.l., allegato alla presente deliberazione, le modifiche tecniche, non sostanziali, che eventualmente si rendessero indispensabili su indicazione del notaio rogante ai sensi di legge;

14) di stabilire che, nelle more della ripartizione tra i Comuni delle quote attualmente possedute dal Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., le delibere dell’Assemblea del controllo analogo, di cui all’apposita Convenzione, sono vincolanti per il Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, ai fini delle votazioni da esprimere nell’Assemblea della Ecoambiente s.r.l., oltre che per l’altro socio Comune di Rovigo;

15) di dare atto che l’esercizio del controllo analogo nei confronti della Ecoambiente s.r.l. deve avvenire nel rispetto dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definita dal Consiglio di Bacino, che esercita tale funzione a prescindere dalla natura del soggetto affidatario;

16) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016;

***… [punti 17, 18 e 19 sono facoltativi] …***;

17) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 c. 2 e c. 3 e 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

18) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

19) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – Sezione “Provvedimenti” – Sottosezione “Provvedimenti organi politici” del sito web dell’Ente;

20) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, per provvedere celermente all’operazione di conferimento.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………